

COMUNE DI SACCOLONGO

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)
COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

ART. 2 Principi generali

PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 3 Istituzione della tariffa sui rifiuti

ART. 4 Competenza nella determinazione delle tariffe

ART. 5 Piano Finanziario

TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA

ART. 6 Presupposto della tariffa

ART. 7 Ambito di applicazione

ART. 8 Soggetti Passivi

ART. 9 Esclusioni

ART. 10 Struttura della tariffa

ART. 11 Commisurazione della superficie

ART. 12 Nucleo familiare

ART. 13 Scuole statali

ART. 14 Tariffa giornaliera

ART. 15 Tributo Provinciale

ART. 16 Produzione di rifiuti particolare

ART. 17 Riduzione tariffarie

ART. 18 Riduzione tariffarie per le utenze non domestiche produttive di rifiuti assimilati agli urbani

ART. 19 Altre esenzioni e riduzioni

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

ART. 20 Obbligo della comunicazione

ART. 21 Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva

ART. 22 Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

ART. 23 Riscossione ordinaria

ART. 24 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

ART. 25 Contestazione di addebito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti

ART. 26 Transazione di crediti

ART. 27 Rimborsi

ART. 28 Istituti deflattivi – disposizioni n materia di autotutela e di gestione

ART. 29 Funzionario responsabile del Tributo

ART. 30 Disposizioni finali transitorie

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i principi generali e contiene le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi di igiene ambientale erogati nel territorio del Comune di Saccolongo.

Il presente atto definisce:

- nella parte prima, le norme generali;
- nella parte seconda istituisce e disciplina la “Tassa rifiuti ai sensi dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.);
- nella parte terza le norme di riscossione sanzionatorie transitorie e generali.

Art. 2 Principi generali

1) La gestione dei rifiuti urbani si conforma ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un’erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l’accesso degli utenti.

2) La gestione dei rifiuti urbani si conforma inoltre ai principi e alle finalità di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e della normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.

3) La gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

4) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e relative norme attuative, nonché la normativa ambientale nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.

PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 3 Istituzione della tariffa sui rifiuti

1) La “tariffa sui rifiuti” è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2) Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4 Competenza nella determinazione delle tariffe

1) Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento

della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

2) In via transitoria e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino di cui alla Legge Regionale n. 52/2012 le tariffe sono approvate dal Comune secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3) Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.

4) Il Gestore redige e trasmette con congruo anticipo rispetto al termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno al Comune lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dall'articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Comune approva il documento.

5) Le tariffe sono determinate dal Comune in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si applicano le tariffe dell'anno precedente, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5 Piano Finanziario

1) La misura tariffaria della Tariffa sui rifiuti è determinata sulla base del Piano Finanziario annualmente predisposto dal Gestore con le tempistiche indicate nell'articolo precedente.

2) I costi complessivi dell'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2003 sono indicati nel Piano Finanziario e sono raggruppati nelle seguenti categorie:

1. costi di raccolta differenziata (CRD);
2. costi di raccolta indifferenziata (CRT);
3. costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL);
4. altri costi (AC);
5. costi di trattamento e riciclo (CTR);
6. costi smaltimento (CTS).
7. costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e costi generali di gestione (CARC e CGG);
8. costi comuni diversi (CCD);
9. costi di ammortamento (AMMn);
10. accantonamenti (tra cui i crediti non riscossi ACCn);
11. remunerazione del capitale investito (Rn);
12. Oneri fiscali.

I ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti riciclabili al sistema CONAI e dalla vendita di materiali sono posti in riduzione dei costi.

Tra i costi sono inserite anche le somme stimate delle riduzioni previste dal presente regolamento.

13) La misura tariffaria massima si applica in ragione delle disposizioni di cui al D.P.R. 158/99.

TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Art. 6 Presupposto della tariffa

1) La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale.

2) Sono escluse dalla tariffa:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

- 3) In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni la tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.
- 4) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
- 5) La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati in modo continuativo sempre che siano suscettibili di produrre rifiuti, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
- 6) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- 7) L'utilizzazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani è obbligatoria anche in caso di produzione di rifiuto urbano assimilato. In caso di mancata erogazione del servizio da parte del Gestore sono previste specifiche riduzioni tariffarie.
- 8) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 Ambito di applicazione

- 1) La tariffa si applica in tutto il territorio del Comune di Saccolongo

Art. 8 Soggetti passivi

- 1) La tariffa TARI dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettiva è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3) Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l'intestatario della scheda di famiglia presso l'anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
- 4) Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
- 5) Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 6) Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all'assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.

Art. 9 Esclusioni

- 1) Non sono assoggettabili alla tariffa utenza domestica i locali ad uso abitativo e le aree o parti di essi, purché ben delimitati, che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in

obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo. In ogni caso sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2) In particolare, si presumono non assoggettabili:

- le unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili e suppellettili e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- le unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
- le unità immobiliari non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
- le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- le unità immobiliari impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

3) Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino;
- locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- locali aventi altezza media inferiore a m. 1.70;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni compresi porticati, balconi, poggiali e simili;
- intere aree o porzioni di esse se delimitate da attrezzature specifiche o beni mobili a cui può essere attribuita una produzione esclusiva e continuativa di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

4) Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio

5) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono in particolare soggette a TARI:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;

le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione dal direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

6) Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano è prevista una riduzione della superficie assoggettabile alla tariffa sui rifiuti.

7) La riduzione di cui al comma precedente è calcolata rapportando il quantitativo di rifiuti speciali non assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a trattamento (mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività) alla quantità totale di rifiuto speciale non assimilato e assimilato prodotto. La quantità di rifiuto assimilato prodotto viene determinata attraverso misurazioni puntuali, stime di conferimento anche volumetriche o in assenza utilizzando la quantità presunta calcolata moltiplicando l'indice specifico di

produzione individuato per il calcolo della tariffa della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e la superficie complessiva della stessa al netto di eventuali porzioni non assoggettabili.

8) Le circostanze di esclusione devono essere indicate al momento della stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o di sue variazioni ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali ed aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

9) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo sarà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

10) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche si richiamano altresì le disposizioni contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 15 giugno 1998 avente per oggetto: "Determinazione criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (Legge comunitaria n.128/98).

Art. 10 Struttura della tariffa

1) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3) La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario predisposto dal Comune e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003.

4) Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente;

5) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferite, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

6) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;

La macrocategoria utenze domestiche è suddivisa in categorie secondo il numero di componenti del nucleo familiare; la macrocategoria delle utenze non domestiche è suddivisa in categorie secondo la tipologia di attività svolta.

7) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

8) Il Comune in accordo con il Gestore, può attivare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, sono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe potrà essere individuato per questi servizi un addebito specifico, stabilito in relazione ai costi del servizio.

9) In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche aziende debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all'utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.

Art. 11 Commisurazione della superficie

- 1) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 645 e 647 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le altre unità immobiliari a destinazione non ordinaria la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile.
- 2) Per l'applicazione della tariffa possono considerarsi valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fermi restando i presupposti di cui all'Art. 6 del presente regolamento.
- 3) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
- 4) In caso di variazioni o modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti alla contestuale dichiarazione, per l'immobile in oggetto:
 - a) della superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
 - b) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale possibilmente allegando visura e planimetria aggiornate. Nella dichiarazione dovranno obbligatoriamente venire indicati anche il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esiste.
- 5) La superficie calpestabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
- 6) Per le utenze non domestiche, l'attribuzione della categoria di attività è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione delle singole aree e locali.
- 7) Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all'utenza domestica i locali rimanenti.
- 8) Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica, interna ed esterna, del Comune, secondo modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- 9) Nell'impossibilità di disporre delle superfici imponibili, si applicano le presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 del Codice civile, salvo conguaglio sugli importi determinati in via definitiva.

Art. 12 Nucleo familiare

- 1) Nel caso di persone non iscritte all'anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, è fatto l'obbligo di dichiararne l'esistenza al momento della stipula della comunicazione obbligatoria o ai fini della modifica dello stesso, entro 30 giorni dalla modifica del numero di conviventi.
- 2) Su dichiarazione dell'intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:
 - cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, etc.);
 - domicilio all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
- 3) In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune arrotondata all'unità superiore.

4) Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d'anno, se registrate presso l'ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato.

5. Inoltre, la determinazione del nucleo familiare avviene con le seguenti modalità:

a) Alle utenze domestiche non iscritte all'anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, è attribuito il numero dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo: di 2 componenti con superficie imponibile sino a 60 mq.; di 3 componenti con superficie imponibile sino a 80 mq.; di 4 componenti con superficie imponibile sino a 100 mq.; di 5 componenti con superficie sino a 120 mq.; di 6 componenti con superficie superiore, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune;

b) Per le utenze domestiche per le quali i locali risultino occupati per periodi non superiori a sei mesi anche non consecutivi nel corso dello stesso anno solare (uso stagionale) si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari al 50% dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari al 50% della media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune, arrotondata all'unità superiore;

Art. 13 Scuole statali

1) La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 14 Tariffa giornaliera

1) Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una specifica tariffa rapportata ai giorni di occupazione.

2) Soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o, in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l'occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell'obbligo tariffario il produttore di rifiuto.

3) E' considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare.

4) Per i banchi di mercato con concessione ordinaria la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale **del 100** per cento.

5) Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato senza concessione ordinaria giornaliera, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.

6) Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nell'adiacenza degli stessi, vengono applicate le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell'occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.

Art. 15 Tributo provinciale

1. Ai sensi del comma 666 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla "tariffa sui rifiuti", è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della stessa tariffa sui rifiuti.

Art. 16 Produzione di rifiuti particolare

1) Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e per un periodo inferiore a 215 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile base di cui all'Art. 10 del presente regolamento, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo su base annua. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa. Il presente comma non si applica ai casi di cui all'Art. 14 comma 4 del presente regolamento.

2) Gli immobili su cui si esercita un'attività economica o istituzionale, comunque predisposti all'uso ma in cui in via permanente non viene esercitata l'attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa "base" di cui all'Art. 10 in cui questa sia stata deliberata o sulla quota fissa negli altri casi.

Art. 17 Riduzioni tariffarie

Ai sensi dell'art. 1, commi 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, provviste di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (acqua, elettricità, gas) purchè utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno: riduzione del 30% abitazioni;

b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale (stagionalità desumibile da provvedimento dell'autorità competente): riduzione del 30%;

c) abitazioni occupate da soggetti che riedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo, se utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale: riduzione del 30%;

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono previa presentazione di idonea documentazione, a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 18 Riduzioni per le utenze non domestiche produttive di rifiuti assimilati agli urbani tariffarie

1) Le utenze non domestiche che avviano a recupero l'intera produzione di rifiuti assimilati presso soggetti diversi dal gestore, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.

2) La riduzione fruibile non può essere comunque superiore al 40% della quota variabile del tributo. La riduzione è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l'attività (KD massimo parte variabile);

3) La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando il modulo entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 19 Altre esenzioni e riduzioni

Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dell'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art. 20 Obbligo della comunicazione

1) Ai fini della fruizione del servizio è fatto obbligo all'utente di presentare apposita comunicazione contenente i dati necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio.

2) La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. In caso di comunicazione incompleta, l'obbligo di presentazione si intende assolto fermo restando l'imputabilità al dichiarante delle conseguenze derivanti dai dati mancanti o infedeli.

3) La comunicazione obbligatoria va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.

4) Le comunicazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Tributi

5) Salvo quanto diversamente previsto, le dichiarazioni producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.

6) La comunicazione di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione dell'occupazione o conduzione dichiarata. Quando l'evento viene dichiarato tardivamente la comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con adeguata documentazione che la tariffa sia stata assolta da altro utente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'occupazione o conduzione.

7) Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni riduzione richiesta dall'utente che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dalla data di sua presentazione.

Art. 21 Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva

1. Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile da parte del Gestore.

Art. 22 Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

- 1) Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare all'utente l'obbligo di provvedere alla dichiarazione nel termine stabilito.
- 2) Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore/riscossore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso.
- 3) Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 23 Riscossione ordinaria

- 1) La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune di Saccolongo, fatte salve altre forme previste dalla legge, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto e delle relative maggiorazioni, ove dovute.
- 2) Per ogni annualità di servizio fatturata viene predisposto un numero minimo di due rate a scadenza semestrale, di norma emesse contestualmente per semplificare gli adempimenti degli utenti.
- 3) Possono essere stabilite variazioni delle scadenze e del numero di rate rispetto a quanto stabilito dal precedente comma.
- 4) Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.
- 5) Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a euro 12,00. La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.
- 6) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 24 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

- 1) Eventuali dilazioni di pagamento o rateizzazioni potranno essere concesse con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale delle Entrate

Art. 25 Contestazione di addebito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti

- 1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 15 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, oltre agli interessi e spese di notifica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 471/97;
- 2) Si applicano le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Gli interessi sono calcolati in misura al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno;
- 4) Qualora l'atto di messa in mora e le modalità procedurali applicate dal Comune non risolvano la posizione debitoria, si provvederà alla riscossione coattiva mediante forme di recupero giudiziale e stragiudiziale.

5) Non si fa luogo all'iscrizione coattiva e alla riscossione del credito della tassa comprensiva o costituita solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di €12,00.=.

6) In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Comune può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi aggiuntivi o integrativi o comunque eccedenti il servizio base, senza creare rischi o pericoli per l'uomo o l'ambiente salvaguardando l'igiene e la pulizia del territorio. L'intero servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.

Art. 26 Transazione di crediti

1) Possono essere disposte dai soggetti competenti (gestore/riscossore/Unione) transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 27 Rimborsi

1) L'utente può richiedere al Comune, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l'errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte dell'utente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del precedente Art. 20.

3) Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Comune e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l'importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.

Art. 28 Istituti deflattivi - disposizioni in materia di autotutela e di gestione

1) Il Comune, per la propria azione impositiva si avvale dell'Istituto di accertamento con adesione del contribuente sulle basi dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e sss.mm-ii, così come recepiti dal Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 1998, come altresì modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 1999;

2) Si applicano altresì le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale delle Entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 9 dicembre 1998, in quanto compatibili.

Art. 29 Funzionario responsabile del Tributo

1) Il Comune disegna il funzionario responsabile del Tributo a cui sono affidati tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 30 Disposizioni finali e transitorie

1) Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

2) Eventuali agevolazioni o detrazioni previste dalla Legge che danno facoltà al Comune di applicarle, saranno deliberate con provvedimento di Giunta Comunale.